

10 Contributi ai soggetti privati e attività produttive per i danni subiti

Come evidenziato in più parti del presente Piano, data l'esigua entità delle risorse finanziarie recate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911/2010, in sede di Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale n. 20/2011, nel cui seno sono rappresentati gli enti territoriali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi del 9-18 marzo 2010 e del 15-16 giugno 2010, si è valutato, a fronte dei danni che hanno riguardato sia il patrimonio infrastrutturale pubblico sia i beni di proprietà privata, di procedere ad una scelta selettiva del programma di spesa che mirasse prevalentemente alla messa in sicurezza - per prevenire o mitigare rischi e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità - delle aree e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, quali beni fruibili peraltro dalla generalità dei cittadini.

Alla luce di tali valutazioni, per i contributi ai soggetti privati ed attività produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi in parola - la cui disciplina, che prevede anche classi di priorità per la concessione degli stessi, è riportata nella direttiva di cui al seguente paragrafo 10.1 - è stata destinata a valere sulle risorse di cui all'ordinanza n. 3911/2010 la somma di euro 160.000,00 che si prevede di integrare con ulteriori 160.000,00 euro a seguito delle operazioni di esatto accertamento di talune economie realizzatesi nell'ambito di diversi piani di interventi connessi a precedenti eventi calamitosi ed alla cui ricognizione si sta provvedendo con le modalità previste dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza citata, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3932 del 7 aprile 2011.

10.1 Direttiva per la concessione di contributi ai soggetti privati e alle attività produttive per i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Forlì-Cesena ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Parma elencati nel capitolo 3 del Piano

A. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Direttiva disciplina i criteri, le procedure ed i termini per la concessione di contributi:

- per i danni occorsi in conseguenza degli eventi atmosferici ed alluvionali in oggetto alle unità immobiliari destinate, alla data di tali eventi, ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva;
- per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sgomberati, con provvedimento adottato dalla competente autorità, dalla propria abitazione principale inagibile in conseguenza degli eventi atmosferici ed alluvionali in oggetto.

Ai fini della presente Direttiva si intende:

- con unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quella ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso in cui risulta sin dalla data dell'evento calamitoso la residenza anagrafica del proprietario o di un terzo, intendendosi con terzo il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc..)
- con unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività produttiva, la sede legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica ubicati nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso in cui, sin dalla data dell'evento calamitoso, si svolge l'attività produttiva. Con attività produttiva si intende anche quella esercitata da un libero professionista.

A.1 Termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati

La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere presentata, a pena di irricevibilità, al Comune in cui è ubicata l'unità immobiliare danneggiata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto commissariale di approvazione del Piano, comprendente la presente Direttiva.

La domanda di contributo è sottoscritta:

- dal proprietario dell'unità immobiliare distrutta, totalmente inagibile o danneggiata adibita ad abitazione principale propria o del terzo, secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera B.4, utilizzando il modulo DC/P;
- dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sgomberata con provvedimento della competente autorità secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera B.5.1, utilizzando il modulo DC/AS;
- dall'esercente un'attività produttiva o, qualora non coincidente con questi, dal proprietario dell'unità immobiliare danneggiata destinata all'esercizio dell'attività produttiva, secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera C.3, utilizzando il modulo DC/AP.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente il contributo.

Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, o non sia corredata della perizia asseverata di cui si dirà nel seguito, il Comune ne richiede, con raccomandata a r., l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un congruo termine e comunque non superiore a 20 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al richiedente il contributo con raccomandata a. r.. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al richiedente il contributo con raccomandata a. r..

Alla domanda può essere allegata la documentazione fotografica dei danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione presso i propri uffici della presente Direttiva, fermo

restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

All'istruttoria delle domande di contributo provvedono i Comuni come meglio precisato nella successiva lettera E.

A.2. Beni ammissibili a contributo

A.2.1. Beni immobili

Sono ammissibili a contributo, alle condizioni, nei limiti e secondo le classi di priorità previsti nelle successive lettere della presente Direttiva, i seguenti beni:

- unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile destinata ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, costituita dall'unità principale e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse;
- unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, costituita dall'unità principale e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse;
- unità immobiliare danneggiata destinata all'esercizio di un'attività produttiva.

A.2.2. Parti danneggiate dei beni immobili ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali, di finitura e degli impianti tecnologici dell'unità immobiliare danneggiata:

- manto di copertura;
- solaio di copertura;
- murature;
- solai/sottofondi;
- pavimentazioni;
- intonaci;
- imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario, fognario, ascensore).

Tra le spese di cui sopra sono ricomprese quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo, unicamente qualora, per la specificità dei lavori, tali prestazioni tecniche siano da considerare necessarie ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia. Non sono ammesse a contributo le spese di consulenza tecnica (es. geologica, etc.).

A.3. Beni non ammissibili a contributo

Sono esclusi dal contributo i danni:

- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- ai beni mobili e beni mobili registrati;
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità principale; con connessione strutturale si

10 Contributi ai soggetti privati e attività produttive per i danni subiti

Come evidenziato in più parti del presente Piano, data l'esigua entità delle risorse finanziarie recate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911/2010, in sede di Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale n. 20/2011, nel cui seno sono rappresentati gli enti territoriali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi del 9-18 marzo 2010 e del 15-16 giugno 2010, si è valutato, a fronte dei danni che hanno riguardato sia il patrimonio infrastrutturale pubblico sia i beni di proprietà privata, di procedere ad una scelta selettiva del programma di spesa che mirasse prevalentemente alla messa in sicurezza - per prevenire o mitigare rischi e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità - delle aree e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, quali beni fruibili peraltro dalla generalità dei cittadini.

Alla luce di tali valutazioni, per i contributi ai soggetti privati ed attività produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi in parola - la cui disciplina, che prevede anche classi di priorità per la concessione degli stessi, è riportata nella direttiva di cui al seguente paragrafo 10.1 - è stata destinata a valere sulle risorse di cui all'ordinanza n. 3911/2010 la somma di euro 160.000,00 che si prevede di integrare con ulteriori 160.000,00 euro a seguito delle operazioni di esatto accertamento di talune economie realizzatesi nell'ambito di diversi piani di interventi connessi a precedenti eventi calamitosi ed alla cui ricognizione si sta provvedendo con le modalità previste dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza citata, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3932 del 7 aprile 2011.

10.1 Direttiva per la concessione di contributi ai soggetti privati e alle attività produttive per i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Forlì-Cesena ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Parma elencati nel capitolo 3 del Piano

A. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Direttiva disciplina i criteri, le procedure ed i termini per la concessione di contributi:

- per i danni occorsi in conseguenza degli eventi atmosferici ed alluvionali in oggetto alle unità immobiliari destinate, alla data di tali eventi, ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva;
- per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sgomberati, con provvedimento adottato dalla competente autorità, dalla propria abitazione principale inagibile in conseguenza degli eventi atmosferici ed alluvionali in oggetto.

Ai fini della presente Direttiva si intende:

- con unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quella ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso in cui risulta sin dalla data dell'evento calamitoso la residenza anagrafica del proprietario o di un terzo, intendendosi con terzo il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc..)
- con unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività produttiva, la sede legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica ubicati nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso in cui, sin dalla data dell'evento calamitoso, si svolge l'attività produttiva. Con attività produttiva si intende anche quella esercitata da un libero professionista.

A.1 Termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati

La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere presentata, a pena di irricevibilità, al Comune in cui è ubicata l'unità immobiliare danneggiata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto commissariale di approvazione del Piano, comprendente la presente Direttiva.

La domanda di contributo è sottoscritta:

- dal proprietario dell'unità immobiliare distrutta, totalmente inagibile o danneggiata adibita ad abitazione principale propria o del terzo, secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera B.4, utilizzando il modulo DC/P;
- dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sgomberata con provvedimento della competente autorità secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera B.5.1, utilizzando il modulo DC/AS;
- dall'esercente un'attività produttiva o, qualora non coincidente con questi, dal proprietario dell'unità immobiliare danneggiata destinata all'esercizio dell'attività produttiva, secondo le precisazioni di cui alla successiva lettera C.3, utilizzando il modulo DC/AP.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente il contributo.

Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, o non sia corredata della perizia asseverata di cui si dirà nel seguito, il Comune ne richiede, con raccomandata a r., l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un congruo termine e comunque non superiore a 20 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al richiedente il contributo con raccomandata a. r.. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al richiedente il contributo con raccomandata a. r..

Alla domanda può essere allegata la documentazione fotografica dei danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione presso i propri uffici della presente Direttiva, fermo

restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

All'istruttoria delle domande di contributo provvedono i Comuni come meglio precisato nella successiva lettera E.

A.2. Beni ammissibili a contributo

A.2.1. Beni immobili

Sono ammissibili a contributo, alle condizioni, nei limiti e secondo le classi di priorità previsti nelle successive lettere della presente Direttiva, i seguenti beni:

- unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile destinata ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, costituita dall'unità principale e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse;
- unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, costituita dall'unità principale e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse;
- unità immobiliare danneggiata destinata all'esercizio di un'attività produttiva.

A.2.2. Parti danneggiate dei beni immobili ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali, di finitura e degli impianti tecnologici dell'unità immobiliare danneggiata:

- manto di copertura;
- solaio di copertura;
- murature;
- solai/sottofondi;
- pavimentazioni;
- intonaci;
- imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario, fognario, ascensore).

Tra le spese di cui sopra sono ricomprese quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo, unicamente qualora, per la specificità dei lavori, tali prestazioni tecniche siano da considerare necessarie ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia. Non sono ammesse a contributo le spese di consulenza tecnica (es. geologica, etc.).

A.3. Beni non ammissibili a contributo

Sono esclusi dal contributo i danni:

- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- ai beni mobili e beni mobili registrati;
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità principale; con connessione strutturale si

intende la condivisione degli elementi strutturali portanti tra l'unità principale e la pertinenza;

- ad aree esterne alle unità immobiliari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, giardini, pavimentazioni e fondi esterni;
- ad opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.) ed alla viabilità privata (passerelle, ponti, strade, etc.);
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi qualora tali difformità costituiscano variazioni essenziali ai sensi della normativa statale e regionale vigente all'epoca della realizzazione, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge sia intervenuta sanatoria o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente Direttiva, è accolta dal Comune con riserva;
- alle unità immobiliari che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU) o per le quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- alle unità immobiliari destinate a sede legale e/o operativa di un'impresa che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o per le quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita denuncia al REA.

A.4. Divieto di cumulo

Fermo restando che non sono concessi contributi per danni che non siano conseguenti all'evento di cui alla presente Direttiva, non è consentito cumulare i contributi per danni agli stessi elementi strutturali e di finitura e agli stessi impianti tecnologici della medesima unità immobiliare causati da eventi calamitosi (sia di rilievo regionale che nazionale) precedenti all'evento di cui alla presente Direttiva per i quali risultano già presentate domande di contributo ed assegnati i relativi importi.

Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di istruttoria delle domande:

- a) il danno preesistente è stato riparato prima dell'evento di cui alla presente Direttiva;
- b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza dell'evento di cui alla presente Direttiva. In tale caso la domanda di contributo presentata ai sensi della presente Direttiva deve specificare unicamente l'entità degli aggravamenti verificatisi;
- c) il danno preesistente riguarda porzioni diverse dell'unità immobiliare danneggiata dall'evento di cui alla presente Direttiva.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'interessato deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data dell'evento di cui alla presente Direttiva, le spese per la parte di riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell'obbligazione a

corrisponderne il corrispettivo all'impresa esecutrice producendo, al Comune incaricato dell'istruttoria della domanda presentata ai sensi della presente Direttiva, la documentazione relativa. In mancanza, la documentazione di cui sopra dovrà essere richiesta all'interessato dal Comune che cura l'istruttoria della domanda.

Ove vengano finanziate entrambe le classi di priorità a) e b) di cui alla successiva lettera A.7, il Comune, in sede di attività istruttoria di cui alla successiva lettera E, accerta se vi siano domande di contributo per le quali opera il divieto di cumulo, richiedendo, in caso affermativo, al soggetto interessato una dichiarazione di rinuncia espressa alla domanda precedente, dandogli a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 giorni. In mancanza di tale dichiarazione, la domanda presentata ai sensi della presente Direttiva risulterà inammissibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al richiedente il contributo con raccomandata a. r.

A.5. Indennizzi assicurativi

In presenza di indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da parte delle Compagnie di assicurazioni, la corresponsione del contributo di cui alla presente Direttiva ha luogo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Il richiedente il contributo si farà rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi: descrizione dell'evento che ha causato i danni, data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo, tipologia e descrizione dei beni periziati, ammontare dell'indennizzo assicurativo liquidato, indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Ove necessario l'amministrazione comunale incaricata dell'istruttoria potrà domandare al richiedente il contributo copia della relazione tecnica di perizia redatta dal perito incaricato dalla Compagnia di assicurazioni.

La documentazione di cui sopra deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune non appena disponibile e comunque non oltre il termine previsto nella successiva lettera E..

A.6. Contributi di altri enti pubblici

Qualora un altro ente pubblico (es. amministrazione comunale) corrisponda un contributo per i danni conseguenti agli eventi in oggetto, l'ente erogante deve comunicare all'Agenzia regionale di protezione civile se il contributo è erogato a titolo di anticipazione del contributo di cui alla presente Direttiva o a titolo di ausilio aggiuntivo. Nel caso in cui il contributo corrisposto a titolo di anticipazione sia di importo superiore al contributo di cui alla presente Direttiva, la quota eccedente rimane a carico dell'ente erogante. Il contributo di cui alla presente Direttiva in ogni caso, non configurandosi come contributo a fondo perduto, sarà liquidato, ove spettante, solo in presenza della documentazione valida ai fini fiscali comprovante la spesa sostenuta dall'interessato.

A.7. Classi di priorità per l'assegnazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi è disposta secondo le seguenti classi di priorità:

- a) unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo;
- b) unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo; unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo;

La finanziabilità di una o di entrambe le classi di priorità e, nel caso della classe b), di una o di entrambe le tipologie ivi previste dipenderà dal rapporto tra l'importo dei danni periziati e dichiarati nelle domande di contributo e le risorse finanziarie complessivamente disponibili. La finanziabilità in parola sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione – Commissario delegato, previa verifica del suddetto rapporto e su proposta del Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale n. 20/2011.

La concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui alla lettera B.5 prescinde dalle classi di priorità di cui sopra.

B. CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTA, TOTALMENTE INAGIBILE O DANNEGGIATA

B.1 Contributo per l'abitazione principale del proprietario o del terzo distrutta o totalmente inagibile

Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o dichiarate totalmente inagibili con provvedimento della competente autorità o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è concesso un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,91, (determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e del relativo decreto ministeriale attuativo del 5 agosto 1994) moltiplicato per la superficie complessiva (Sc) non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 metri quadrati¹. Il predetto limite di costo è aggiornato sulla base dell'ultima

¹ Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unità immobiliare;

Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su.

$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$

variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994.

L'indice ISTAT di riferimento sarà quello antecedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo.

Il contributo per la ricostruzione in sito è concesso a condizione che l'intervento di ricostruzione sia consentito non solo sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ma anche in base alla sussistenza di fatto di condizioni di sicurezza idrogeologica; in caso contrario, il contributo è concesso solo per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa principale in area che presenti condizioni di sicurezza idrogeologica.

Qualora il costo effettivo per la ricostruzione, la costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa principale sia inferiore a quello determinato ai sensi della presente lettera, la percentuale, nel limite qui previsto, si applica al costo effettivo.

Per la demolizione dell'unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie è concesso, altresì, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta e comunque entro il limite di euro 10.000,00.

Il contributo di cui alla presente lettera, qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale, è concesso per una sola unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile del proprietario, costituente abitazione principale del terzo.

Il contributo di cui alla presente lettera non è soggetto a franchigia.

B.2 Contributo per l'abitazione principale del proprietario o del terzo danneggiata

In caso di danni all'abitazione principale del proprietario il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.2.2. fino al 70% del danno stimato o, se di importo inferiore, della effettiva spesa di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 30.000,00.

Il contributo di cui alla presente lettera, qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale è concesso per una sola unità immobiliare danneggiata del proprietario, costituente abitazione principale del terzo.

B.3 Trasferimento a terzi dell'abitazione principale

Il proprietario che, prima dell'ultimazione dei lavori, trasferisca il suo diritto di proprietà sull'unità immobiliare distrutta, totalmente inagibile o danneggiata (seconda casa) a soggetto diverso dal terzo che alla data dell'evento calamitoso vi risiede in virtù di un diritto personale o reale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), decade dal contributo; in tal caso, ove eventualmente già percepito, il contributo dovrà essere restituito.

Non costituisce causa di decadenza dal contributo il trasferimento, prima dell'ultimazione dei lavori, della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che ha riservato a sé l'usufrutto.

In caso di decesso del proprietario, il contributo è corrisposto al soggetto che alla data dell'evento calamitoso risulta residente nella medesima abitazione principale del proprietario e che sia già comproprietario di tale unità alla medesima data o abbia acquisito successivamente la proprietà o altro diritto reale a titolo di successione ereditaria. In presenza di più soggetti aventi titolo al contributo alle condizioni qui previste, il contributo è corrisposto al soggetto delegato dagli altri con scrittura privata autenticata a norma di legge.

Nel caso in cui il decesso del proprietario intervenga successivamente all'inizio - dimostrabile con documentazione avente data certa antecedente al decesso - dei lavori di ripristino dell'unità immobiliare danneggiata, di ricostruzione dell'unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile, di costruzione in altro sito ovvero successivamente alla data di stipula del contratto preliminare di vendita di altra abitazione il contributo è corrisposto agli eredi a condizione che, entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, l'unità immobiliare venga destinata ad abitazione principale dell'erede o di un terzo.

La pubblica amministrazione è in ogni caso estranea a eventuali controversie relative alla successione ereditaria.

B.4 Soggetti aventi titolo a richiedere il contributo e documentazione da allegare alla domanda

La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.1 o B.2 deve essere sempre sottoscritta dal proprietario dell'unità immobiliare e corredata necessariamente:

- della perizia asseverata da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, riportante gli elementi specificati nella successiva lettera D.1, nel solo caso di abitazione principale danneggiata;
- della documentazione, ove già disponibile, rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni di cui alla precedente lettera A.5, in caso di danni oggetto di indennizzi assicurativi.

B.5. Contributo per l'autonoma sistemazione

Al nucleo familiare, la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità con provvedimento della competente autorità, è concesso un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di Euro 200,00.

Con abitazione principale si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso, il nucleo familiare ha la residenza anagrafica.

Con nucleo familiare si intende quello che, dal certificato storico dello stato di famiglia, risulta tale alla data dell'evento calamitoso.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Nel caso di coesistenza di uno o più di tali requisiti in capo allo stesso componente il nucleo, il contributo aggiuntivo rimane comunque di Euro 100,00.

In caso di sistemazione temporanea, a titolo oneroso, in un altro alloggio, se il canone mensile di locazione per il nuovo alloggio è di importo inferiore ai massimali di cui alla presente lettera, il contributo è concesso nella misura corrispondente all'importo del canone.

Nel caso di sistemazione temporanea, a titolo gratuito, presso parenti o conoscenti del nucleo familiare per un periodo non inferiore a 15 giorni, il contributo è riconosciuto dal 16° giorno e i massimali di cui alla presente lettera sono ridotti del 50%.

Gli oneri sostenuti direttamente dal Comune nella prima fase dell'emergenza, per assicurare una sistemazione temporanea a nuclei familiari sfollati, sono rimborsati per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di sgombero fino ad un massimo di tre mesi. Per i periodi successivi, al Comune, che si è fatto direttamente carico degli oneri di sistemazione temporanea, è corrisposto un contributo entro i massimali di cui alla presente lettera o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri sostenuti.

Per le sistemazioni temporanee in altro alloggio di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile di cui alla presente lettera per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di effettivo sgombero dall'abitazione principale.

Il contributo è concesso a decorrere dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'immobile, ovvero sino alla data di ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità e comunque non oltre 12 mesi.

Per la concessione dei contributi in parola non si applica alcuna franchigia.

B.5.1. Soggetti aventi titolo a richiedere il contributo per l'autonoma sistemazione

La domanda di contributo per l'autonoma sistemazione è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare sfollato, utilizzando il modulo DC/AS ed allegando, in caso di sistemazione temporanea in altro alloggio a titolo oneroso, copia conforme all'originale del contratto di locazione e, in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, copia conforme all'originale della documentazione comprovante tali stati.

C. CONTRIBUTI PER L'UNITÀ IMMOBILIARE DANNEGGIATA AD USO PRODUTTIVO

C.1. Contributo per i danni all'unità immobiliare ad uso produttivo danneggiata

Il contributo è concesso fino al 50% del danno stimato o, se di importo inferiore, delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) sostenute per il ripristino degli elementi strutturali e di finitura e annessi impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.2.2. relativi all'unità immobiliare, costituita da uno o più corpi di fabbrica danneggiati in cui si svolge l'attività produttiva, al netto di una franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l'importo di Euro 60.000,00.

C.2. Condizioni per l'accesso ai contributi

Per l'ammissibilità al contributo è necessaria la sussistenza, sin dalla data dell'evento calamitoso, delle seguenti condizioni:

- appartenenza degli esercenti l'attività produttiva ad uno dei seguenti settori: industria, artigianato, commercio e servizi, libera professione. Sono esclusi dall'accesso ai contributi di cui alla presente Direttiva il settore agricolo e quello ittico, per i quali si applicano le disposizioni disciplinanti il Fondo di solidarietà nazionale di cui rispettivamente al decreto legislativo n. 102/2004 e al decreto legislativo n. 154/2004;
- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
- iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi;
- assenza di procedure concorsuali (ad es. fallimento).

C.3. Soggetti aventi titolo a richiedere il contributo e documentazione da allegare alla domanda

La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'attività produttiva ovvero, nei casi in cui non coincida con il proprietario dell'unità immobiliare, dal proprietario di tale unità a seconda di chi, tra essi, sia tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative spese. Il contributo è concesso a condizione che alla data del pagamento del contributo risulti l'effettivo esercizio di un'attività produttiva nell'unità immobiliare ripristinata.

La domanda deve essere corredata necessariamente:

- della perizia asseverata da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, riportante gli elementi specificati nella successiva lettera D.1;
- della documentazione, ove già disponibile, rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni di cui alla precedente lettera A.5., in caso di danni oggetto di indennizzi assicurativi.

C.4. Trasferimento a terzi dell'unità immobiliare ad uso produttivo danneggiata

Il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata che, prima dell'ultimazione dei lavori, trasferisce il proprio diritto di proprietà a un soggetto diverso dall'esercente l'attività produttiva che la detiene a titolo di usufrutto, affitto, etc. o, comunque, ad un soggetto che non assicura la continuità della destinazione ad uso produttivo decade dal contributo. In tali casi, ove eventualmente già percepito, il contributo dovrà essere restituito.

D. PERIZIA ASSEVERATA . RELAZIONE TECNICA DEL COMUNE

D.1 Perizia asseverata per l'unità immobiliare danneggiata

La domanda di contributo relativa all'unità immobiliare danneggiata deve essere corredata di perizia asseverata redatta da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Il perito, con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità deve:

- attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati e l'evento calamitoso di cui alla presente Direttiva.
- identificare l'unità immobiliare danneggiata dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, intestazione catastale. In caso di danni alle pertinenze dell'unità abitativa principale, censite con un proprio subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo. In caso di danni riportati da più corpi di fabbrica ad uso produttivo devono essere indicati i dati catastali di ciascuno di essi);
- precisare, in caso di abitazione principale, se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia la/le pertinenza/e ad essa strutturalmente connessa/e (es. cantina e/o autorimessa) oppure unicamente l'una o le altre; in caso di attività produttiva, se i danni riguardano uno o più corpi di fabbrica;
- precisare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura e gli impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.2.2., sono stati danneggiati, descrivendo la tipologia dei danni subiti da ciascuno di essi;
- stimare il costo di ripristino degli elementi strutturali/di finitura e degli impianti tecnologici danneggiati di cui alla precedente lettera A.2.2., attraverso un computo metrico estimativo, con l'indicazione delle unità di misura e dei prezzi unitari. Nel caso di spese già sostenute, il perito deve attestare la congruità delle stesse con i valori medi di mercato.

Le spese sostenute per la perizia asseverata sono a carico dei richiedenti il contributo.

D.2 Relazione tecnica del Comune per l'unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile

In presenza di domande di contributo relative ad unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile, costituente abitazione principale del proprietario o di un terzo, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d'ufficio alla redazione di una relazione tecnica contenente espressamente i seguenti elementi:

- a) identificazione catastale (Foglio, mappale, subalterno) intestazione catastale ed indirizzo dell'unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile;

- b) indicazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso di cui alla presente Direttiva e la distruzione o inagibilità totale dell'unità immobiliare;
- c) se sia consentita o meno la ricostruzione in sito in base ai piani di assetto idrogeologico e strumenti urbanistici vigenti e, comunque, in base alla sussistenza di fatto di condizioni di sicurezza idrogeologica.

E. ISTRUTTORIA E CONTROLLO DELLE DOMANDE DA PARTE DEI COMUNI. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

E.1. Attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo in classe di priorità a) di cui alla lettera A.7 e delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, i Comuni a cui siano state presentate le domande per l'autonoma sistemazione e/o per l'abitazione principale del proprietario o di un terzo, distrutta o dichiarata totalmente inagibile con provvedimento della competente autorità, di cui alla classe di priorità a) prevista nella precedente lettera A.7, ne danno comunicazione all'Agenzia regionale di protezione civile, allegando gli elenchi riepilogativi da compilarsi sui moduli ER/AS ed ER/P e copia conforme all'originale della seguente documentazione:

Per l'autonoma sistemazione:

1. domanda di contributo (DC/AS);
2. provvedimento di sgombero per inagibilità;
3. certificato storico di residenza e stato di famiglia del nucleo familiare sgomberato;
4. contratto di locazione, in caso di sistemazione temporanea in altro alloggio a titolo oneroso;
5. documentazione comprovante la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

Per l'abitazione distrutta o totalmente inagibile:

1. domanda di contributo (DC/P);
2. provvedimento di sgombero per inagibilità totale;
3. certificato storico di residenza anagrafica del proprietario o del terzo;

4. attestazione di conformità dell'unità immobiliare alla normativa in materia di urbanistica e di edilizia vigente al momento della sua realizzazione o del conseguimento di tale conformità a seguito di sanatorie di legge;
5. relazione tecnica di cui alla precedente lettera D.2;
6. ogni altra documentazione utile acquisita dall'amministrazione comunale.

Ove siano state presentate anche domande di contributo ascrivibili alla classe di priorità b) di cui alla precedente lettera A.7 i Comuni, nel suddetto termine di 30 giorni, ne danno comunicazione all'Agenzia regionale di protezione civile, specificando il numero, il tipo di domande presentate e l'ammontare dei danni dichiarati, compilando l'elenco ER/P per le unità immobiliari danneggiate adibite ad abitazione principale ed ER/AP per le unità immobiliari danneggiate ad uso produttivo.

L'acquisizione di tale documentazione è indispensabile per quantificare il fabbisogno finanziario desumibile dalle domande di contributo per l'autonoma sistemazione e da quelle ascrivibili alla classe di priorità a), nonché per poter fornire al Comitato istituzionale citato nella precedente lettera A.7, gli elementi conoscitivi necessari ai fini della valutazione della finanziabilità, oltre che dei contributi per l'autonoma sistemazione e della classe di priorità a), anche della classe di priorità b) e, per quest'ultima classe, di una o di entrambe le tipologie ivi previste, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

La percentuale del 75%, stabilita nella lettera B.1 per le abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili, potrebbe subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.

E.1.1. Assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione e per le domande in classe di priorità a).

Qualora il Comitato istituzionale citato valutasse di finanziare unicamente i contributi per l'autonoma sistemazione e quelli relativi alle domande in classe di priorità a), l'Agenzia regionale di protezione civile provvederà a darne comunicazione ai Comuni interessati, a cui potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali, al fine di poter predisporre, una volta accertata l'accogliibilità delle domande di contributo, il decreto di assegnazione ai Comuni interessati delle relative risorse finanziarie, che sarà adottato dal Presidente della Regione – Commissario delegato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER).

In sede di assegnazione dei contributi per le domande in classe di priorità a), i relativi importi sono determinati, tenuto conto dei criteri e massimali previsti nella lettera B.1, sulla base della sola superficie complessiva (Sc) dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile, qualora non siano già disponibili i dati relativi alla superficie complessiva (Sc) della nuova abitazione.

I Comuni provvederanno ad informare, con la massima sollecitudine e, comunque, entro 10 giorni dalla comunicazione a cura dell'Agenzia regionale di protezione civile, della pubblicazione sul BURER del decreto commissariale di assegnazione delle risorse finanziarie, i soggetti interessati circa l'importo del contributo assegnato e la data di tale pubblicazione da cui decorre il termine per la presentazione della documentazione prevista nella successiva lettera E.1.3..

E.1.2. Modalità di liquidazione del contributo per l'autonoma sistemazione.

Le risorse finanziarie a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione sono liquidate, nei limiti degli importi assegnati, a cura dell'Agenzia regionale di protezione civile, dietro presentazione di copia conforme all'originale degli atti di liquidazione adottati dal competente organo comunale a favore dei beneficiari dei contributi medesimi.

Nel caso di oneri, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sfollati, sostenuti direttamente dal Comune nella prima fase di emergenza ovvero dalla data del provvedimento di sgombero fino ad un massimo di tre mesi, il Comune trasmette, ai fini del rimborso ed entro il termine di 30 giorni di cui alla lettera E.1, la relativa richiesta corredata di copia conforme all'originale della documentazione di spesa. Ove tali oneri siano già stati rimborsati al Comune, quest'ultimo ne dà comunque conto all'Agenzia regionale di protezione civile. Per i periodi successivi al terzo mese, il Comune compila il modulo ER/AS per la determinazione del contributo, il cui importo non può superare i massimali di cui alla lettera B.5. o, se inferiore, l'importo degli oneri sostenuti dal Comune.

E.1.3. Modalità di liquidazione del contributo per le domande in classe di priorità a) e presentazione al Comune da parte degli aventi titolo della documentazione necessaria, compresa quella comprovante la spesa sostenuta.

Il contributo può essere liquidato in due soluzioni in acconto e a saldo o in un'unica soluzione a saldo.

Resta fermo che, in sede di liquidazione, gli importi dei contributi assegnati potrebbero essere rideterminati in diminuzione alla luce della documentazione che verrà prodotta ai sensi della presente lettera.

Per la liquidazione in due soluzioni (acconto e saldo), l'interessato, una volta ricevuta la comunicazione in ordine all'accoglimento della domanda ed all'importo del contributo assegnatogli, deve richiedere l'erogazione dell'acconto al Comune al quale, a tal fine, deve presentare copia conforme all'originale della seguente documentazione:

- 1) contratto preliminare di vendita redatto con scrittura privata autenticata o atto pubblico, nel caso di acquisto di una nuova unità abitativa principale;
- 2) stato di avanzamento lavori pari o superiore al 50% delle opere da eseguire e computo metrico dei lavori, nel caso di ricostruzione in sito o costruzione in altro sito di una nuova unità abitativa principale;
- 3) ogni altra documentazione necessaria richiesta dall'amministrazione.

L'acconto è liquidato dal Comune fino al 50% del contributo spettante e, comunque, non oltre l'importo della spesa sostenuta e comprovata da relativa certificazione (fatture, bonifici bancari) in fase di preliminare di vendita o di avanzamento lavori.

In caso di mancata ultimazione dei lavori e presentazione della documentazione per la liquidazione del saldo entro il termine perentorio di seguito indicato, oltre a decadere dal contributo, l'interessato deve restituire la somma percepita a titolo di acconto.

Per la liquidazione in un'unica soluzione a saldo, l'interessato deve presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 24 mesi dalla pubblicazione sul BURER dell'atto di assegnazione del finanziamento di cui alla lettera E.1.1, copia conforme all'originale della seguente documentazione:

- 1) planimetria catastale o equivalenti elaborati dell'unità abitativa distrutta o totalmente inagibile e della nuova unità abitativa da cui risulti la superficie complessiva SC (Su ed eventuali Snr e Sp) come definita nella lettera B.1, nota 1;
- 2) computo metrico dei lavori ultimati;
- 3) documentazione di spesa valida ai fini fiscali;
- 4) rogito notarile, in caso di acquisto di nuova unità abitativa;
- 5) certificato di residenza dell'erede o del terzo nei casi previsti nel quarto capoverso della lettera B.3;
- 6) ogni altra documentazione necessaria richiesta dell'amministrazione.

Nel caso di lavori eseguiti in economia, sono ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate (es.: fornitura di materiali).

In presenza di indennizzi assicurativi, il contributo, determinato ai sensi della presente Direttiva, è corrisposto fino a concorrenza della eventuale differenza.

Entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione di cui alla presente lettera, il Comune predispone l'atto di liquidazione del contributo spettante e ne trasmette copia conforme all'originale all'Agenzia regionale di protezione civile ai fini del trasferimento delle relative risorse finanziarie.

E.2. Attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo in classe di priorità b) di cui alla lettera A.7.

Qualora, a fronte di eventuali residue risorse finanziarie, il Comitato istituzionale citato nella lettera E.1, valutasse che si possa dare corso al finanziamento anche della classe di priorità b) o di una o di entrambe le tipologie ivi previste, l'Agenzia regionale di protezione civile provvederà a darne comunicazione ai Comuni interessati.

Entro 90 giorni dalla comunicazione della finanziabilità anche della classe di priorità b), i Comuni, effettuata l'istruttoria delle relative domande, ivi incluso il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile gli elenchi riepilogativi definitivi delle domande di contributo, utilizzando i moduli ER/P ed ER/AP. Nella

nota con cui trasmettono i suddetti elenchi, i Comuni, oltre a richiedere l'assegnazione delle risorse finanziarie a copertura dei contributi, devono dare conto del numero di domande di contributo presentate, specificando la documentazione/certificazione esaminata a riscontro delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, nonché del numero delle domande respinte con la relativa motivazione.

Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può richiedere all'interessato, che è obbligato ad esibirla, tutta la documentazione non in possesso della stessa amministrazione comunale precedente o non acquisibile da altra amministrazione certificante, idonea e necessaria a comprovare quanto dichiarato e può procedere alla ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, la domanda è inammissibile, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate dalla Regione per il tramite dell'Agenzia. Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette la comunicazione per conoscenza all'Agenzia.

E.2.1. Assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni a copertura dei contributi per le domande in classe di priorità b).

Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati, l'Agenzia, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi provvede alla relativa istruttoria per la determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili nei limiti previsti dalla presente Direttiva.

Le percentuali stabilite nella presente Direttiva (70% per le abitazioni principali danneggiate e 50% per le unità immobiliari a uso produttivo) potrebbero subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammesse a contributo e alle residue risorse finanziarie complessivamente disponibili.

L'assegnazione dei finanziamenti ai Comuni è disposta con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna – Commissario delegato da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER). I Comuni provvederanno ad informare, con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione, a cura dell'Agenzia regionale di protezione civile, di adozione di tale decreto, ai soggetti interessati l'importo del contributo assegnato e la data di tale pubblicazione da cui decorre il termine per la presentazione della documentazione di spesa previsto nella successiva lettera E.2.2.

E.2.2. Modalità di liquidazione del contributo per le domande in classe di priorità b) e presentazione al Comune da parte degli aventi titolo della documentazione di spesa.

I soggetti interessati devono presentare al Comune a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione sul BURER del decreto di

assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera E.2.1, la documentazione, valida ai fini fiscali, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi ammessi a contributo.

Nel caso di lavori eseguiti in economia, sono ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate (es.: fornitura di materiali).

Entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione di cui sopra e comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 12 mesi, il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante da calcolarsi con le seguenti modalità:

- importo delle spese sostenute e documentate superiore al valore dei danni dichiarati e ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sul valore dei danni dichiarati, al netto della franchigia di euro 2.600,00;
- importo delle spese sostenute e documentate inferiore al valore dei danni dichiarati e ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sull'importo delle spese sostenute, al netto della franchigia di euro 2.600,00.

In presenza di indennizzi assicurativi, il contributo è corrisposto fino a concorrenza della eventuale differenza e comunque non oltre il massimale di Euro 30.000,00 per l'abitazione principale danneggiata, e di 60.000,00 per l'unità immobiliare ad uso produttivo.

Il Comune trasmette all'Agenzia regionale di protezione civile, ai fini del trasferimento dei finanziamenti necessari, la relativa richiesta corredata di copia conforme all'originale dell'atto di liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale. Gli atti di liquidazione comunali devono riportare sempre i nomi dei beneficiari del contributo, l'importo del contributo liquidato e gli estremi delle fatture (Ditta emittente, numero e data di emissione, oggetto, importo al netto e al lordo dell'IVA, intestatario della fattura).